

REPUBBLICA ITALIANA
FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA
CONTRATTO DI FORNITURA

TRA

FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA, di seguito “FONDAZIONE”, codice fiscale 97503840585, partita IVA 10110821005, con sede in Roma Viale Oxford 81 - 00133, in persona del Legale Rappresentante Direttore Generale Tiziana Frittelli, il quale interviene in esecuzione della Deliberazione D.G. di aggiudicazione n. 81 del 02/02/2017;

E

BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A., di seguito denominato “FORNITORE”, codice fiscale e partita IVA 00803890151, con sede in Milano Via Enrico Cialdini 16 - 20161, in persona del Procuratore Marcello Bonora, nominato con atto del 16/01/2013, il quale interviene in forza dei poteri risultanti da Certificato di Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano;

PER

l'affidamento della fornitura in service di sistema analitico completo per esami Citofluorimetrici per le esigenze del Dipartimento di Medicina di Laboratorio della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata – CIG 6771319D32.

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventidue del mese di giugno, presso la Direzione Generale della Fondazione, innanzi a me Giorgia Levante, Funzionario Amministrativo, Ufficiale Rogante delegato con delibera n. 645 del 04/09/2014 a redigere e ricevere a tutti gli effetti di legge i contratti della Fondazione, sono personalmente comparsi:

- Tiziana Frittelli, nata a Canino (VT) il 03/07/1960 codice fiscale FRTTZN60L43B604Y, in qualità di Legale Rappresentante Direttore Generale della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata, che è persona a me nota;

- Marcello Bonora, nato a Milano il 21/09/1969 codice fiscale BNRMCL69P21F205X, in qualità di Procuratore del Fornitore, personalmente identificato mediante documento di identità carta d'Identità n. AV0990287.rilasciata dal Comune di Monza il 04/10/2014 con validità fino al 21/09/2025;

Detti comparenti, aventi i requisiti di legge, della cui identità personale, qualifica e poteri sono certo io Ufficiale Rogante, previa rinuncia di comune accordo fra loro e con il mio consenso alla assistenza dei testimoni, in virtù della facoltà consentita dal disposto dell'art. 48 della vigente Legge notarile n. 89 del 16/12/1913 e s.m.i.;

PREMESSO CHE

- con Deliberazione D.G. n. 468 del 29/07/2016, nell'approvare il Bando, il Disciplinare di gara e relativi allegati, veniva indetta una procedura aperta per l'affidamento della fornitura in service di sistema analitico completo per esami Citofluorimetrici per le esigenze del Dipartimento di

Medicina di Laboratorio della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata - CIG 6771319D32 per il periodo di 60 (sessanta) mesi, con applicazione del criterio selettivo dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;

- con Deliberazione D.G. n. 81 del 02/02/2017, in esito alla procedura di gara, la Fondazione disponeva l'aggiudicazione in favore del Fornitore;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016 il Fornitore ha costituito garanzia definitiva di € 282.414,10 (duecentottantaduemilaquattrocentoquattordici/10), mediante polizza fideiussoria n. 100.071.0000901599 rilasciata da Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
- il Fornitore ha dichiarato in sede di offerta di avere preso integrale conoscenza di quanto contenuto nel Bando, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico, nello Schema di Contratto e negli eventuali chiarimenti, in tutti gli allegati e di accettare le predette clausole in modo pieno ed incondizionato;
- il Fornitore dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 codice civile, di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di cui agli articoli richiamati all'art. 25 del presente contratto;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti, come sopra rappresentate e costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante del presente atto, convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare di gara con i relativi allegati, l'Offerta Tecnica e tutti i documenti che la compongono, l'Offerta Economica, la "Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, degli IRCCS Pubblici, dell'Azienda Ares 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata", di cui a Decreto del Commissario ad Acta n. U00032 del 30/01/2017, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché al medesimo non materialmente allegati.

L'esecuzione della fornitura oggetto del contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a) dai regolamenti e dagli altri atti sostanzialmente normativi della Fondazione, ovvero dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata e ri-assunti dalla Fondazione in attuazione della D.D.G. n. 1/2008;
- b) dal Codice Civile, dal D.Lgs. n. 50/2016 e dalle altre disposizioni normative, nazionali e regionali vigenti in materia di contratti pubblici;

c) dalla normativa CE, nazionale, regionale e speciale di settore, oltreché dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di protezione dei dati personali. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti della “Procedura aperta per l’affidamento della fornitura in service di sistema analitico completo per esami Citofluorimetrici per le esigenze del Dipartimento di Medicina di Laboratorio della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata - CIG 6771319D32” prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Fornitore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal Fornitore ed accettate dalla Fondazione.

Le clausole del contratto saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme e/o disposizioni primarie e/o secondarie, aventi carattere cogente, che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, il Fornitore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all’incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

Art. 2– Oggetto e valore del contratto

Con la stipula del presente contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Fondazione ad eseguire la fornitura in service di un sistema analitico completo per esami Citofluorimetrici con anticorpi monoclonali diretti verso antigeni della superficie cellulare ed intra citoplasmatica espressi dalle cellule del sangue e di altri liquidi biologici per le esigenze del Dipartimento di Medicina di Laboratorio della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata.

Il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Fondazione ad eseguire tutte le prestazioni dettagliatamente descritte nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica, il tutto nei limiti del valore complessivo quinquennale del contratto pari ad € 1.486.390,00 (unmilionequattrocentottantaseimilatrecentonovanta/00) IVA esclusa, calcolato, in via presuntiva, sulla base dei prezzi unitari offerti dal Fornitore in sede di gara per ciascun prodotto aggiudicato moltiplicati per i quantitativi di prodotto stimati quale fabbisogno quinquennale indicati nel Disciplinare di gara – Allegati E1-E2-E3-E4-E5-E6-E7 “Allegati economici”.

Resta inteso che, in corso di validità del presente contratto, i quantitativi dei prodotti aggiudicati, indicati nel Disciplinare di gara ed oggetto dell’Offerta economica, costituendo un fabbisogno stimato e pertanto da considerarsi indicativo, possono subire variazioni in funzione dei fabbisogni reali ed essere pertanto rettificati, in aumento e diminuzione, senza che il Fornitore possa muovere eccezione alcuna. La Fondazione si riserva altresì di sospendere l’acquisizione dei prodotti che non risultassero più idonei a seguito di mutamento negli indirizzi tecnico-scientifici o per le esigenze operative del reparto utilizzatore.

Art. 3 – Durata del contratto

Il contratto ha durata di mesi 60 (sessanta) a decorrere dalla data di stipula e comunque fino al raggiungimento del valore di aggiudicazione pari ad € 1.486.390,00

(unmilionequattrocentottantaseimilatrecentonovanta/00) IVA esclusa.

La Fondazione si riserva, in via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di prorogare la durata del contratto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di nuovo contraente e, comunque, nella misura massima di mesi 12 (dodici). In tal caso il Fornitore sarà tenuto a proseguire la fornitura agli stessi prezzi, patti e condizioni previste dal contratto ovvero a condizioni economiche più favorevoli per la Fondazione.

Art. 4 – Condizioni della fornitura

L'esecuzione della fornitura è regolata da condizioni, termini e prescrizioni stabiliti dal Disciplinare di gara e dal Capitolato Tecnico, nonché secondo modalità previste nell'Offerta Tecnica e nell'Offerta Economica del Fornitore, pena la risoluzione di diritto del contratto.

Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti ed in conformità, salva espressa deroga, alle specifiche tecniche indicate negli atti di gara. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione, comprese le norme UNI e CE applicabili.

I prodotti oggetto della fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, all'importazione, all'immissione in commercio e all'uso e devono, inoltre, rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante l'esecuzione della fornitura.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Fondazione assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Fondazione da tutte le conseguenze derivanti da eventuali difformità della fornitura rispetto alle specifiche, caratteristiche tecniche e requisiti richiamati dal presente articolo nonché dall'eventuale inosservanza delle norme, prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, salvo IVA, le spese ed i rischi relativi alla prestazioni oggetto del contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'esecuzione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale, nonché ogni altra spesa accessoria relativa alla fornitura anche se non espressamente prevista nel presente

contratto, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico e nella documentazione presentata dal Fornitore in sede di gara.

Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nei locali della Fondazione nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

Il Fornitore si obbliga a consentire alla Fondazione di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Il Fornitore si impegna ad eseguire la fornitura oggetto del presente contratto in favore della Fondazione ovvero di altro eventuale soggetto giuridico che dovesse, in vigenza del contratto, subentrare nei rapporti giuridici facenti capo alla stessa.

Articolo 4-bis – Innovazione Tecnologica

Qualora il Fornitore, nel corso della durata contrattuale, presenti in commercio nuovi prodotti, analoghi a quelli oggetto della fornitura (anche a seguito di modifiche normative), i quali presentino migliori caratteristiche di rendimento, dovrà proporre al Direttore dell'Esecuzione del Contratto la sostituzione dei prodotti alle stesse condizioni di fornitura ovvero migliorative. Nel caso vengano immessi in commercio nuovi prodotti, anche da parte di fornitori terzi, che producano dei vantaggi sostanziali e oggettivi sui pazienti (a titolo esemplificativo una maggiore efficacia del nuovo prodotto in termini di esiti su end point clinici rilevanti e/o maggiore sicurezza, documentate da studi clinici metodologicamente corretti e riconosciuti dalle linee guida di riferimento), la Fondazione sulla base delle indicazioni dei propri clinici, si riserva la facoltà di recedere motivatamente dal contratto

Art. 5 – Direttore dell'esecuzione del contratto e Referente della fornitura per il Fornitore

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, nominato dalla Fondazione con Deliberazione D.G. di aggiudicazione n. 81 del 02/02/2017, è la dott.ssa Daniela Fraboni, Biologo U.O.C. Oncoematologia. Il Direttore dell'esecuzione del contratto, oltre ai singoli compiti allo stesso attribuiti dalle disposizioni del presente contratto e dalla normativa di settore, procede alla verifica di conformità in corso di esecuzione rilasciando apposito certificato di verifica di conformità, prima del pagamento di ogni fattura.

Il Fornitore individua la sig.ra Chiara Giorgiantoni, Sales Rep., quale Referente della fornitura, con capacità di rappresentare il Fornitore agli effetti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

In caso di assenza del Referente, il Fornitore deve comunicare tempestivamente al Direttore dell'esecuzione del contratto il nominativo ed il recapito di un sostituto.

Il Fornitore ed il suo Referente devono raccordarsi con il Direttore dell'esecuzione del contratto per tutte le esigenze relative all'esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto

Art. 6 – Obbligazioni specifiche del Fornitore

Il Fornitore deve essere in possesso delle prescritte autorizzazioni, nonché delle attrezzature e dell'organizzazione idonea alla gestione dell'appalto oggetto del presente contratto e pertanto solleva la Fondazione da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla gestione dell'appalto stesso.

Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto negli altri articoli del presente contratto, a:

- a) garantire la continuità, regolarità e completezza della fornitura;
- b) eseguire la fornitura come previsto nella documentazione di gara impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione della fornitura secondo quanto stabilito nel contratto, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico e nella Offerta Tecnica;
- c) manlevare e tenere indenne la Fondazione delle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da difetti di prodotti oggetto del contratto, ovvero in relazione ai diritti di privativa vantati da terzi;
- d) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali ISO9000 per la gestione e assicurazione della qualità ed, in particolare, quanto previsto dalla normativa ISO9001;
- e) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla Fondazione di monitorare la conformità delle forniture ai parametri di qualità predisposti ed alle norme previste nella documentazione di gara;
- f) osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo predisposte e comunicate dalla Fondazione;
- g) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi referenti;
- h) rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza del personale assumendosi ogni responsabilità in ordine all'adempimento delle vigenti prescrizioni/norme igienico-sanitarie ed infortunistiche, esonerando la Fondazione da qualsivoglia responsabilità in merito;
- i) informare e formare i propri operatori impiegati nell'esecuzione dell'appalto circa le misure idonee per la protezione individuale da qualsivoglia tipologia di rischio connesso all'esecuzione stessa, nonché garantire che gli operatori medesimi siano provvisti, ove necessario, di dispositivi di protezione individuale in conformità alla normativa vigente con oneri a carico del Fornitore;
- j) assicurare il rispetto, da parte degli operatori impiegati nell'esecuzione dell'appalto, degli obblighi di condotta di cui al d.P.R. n. 62/2013 ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"), estesi per quanto compatibili, per effetto del disposto dell'art. 2, comma 3, del Decreto medesimo, ai "collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione", a pena di risoluzione del contratto in caso di accertata grave violazione dei citati obblighi.

Art. 7 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso il proprio personale derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché dalla disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Fornitore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

Il Fornitore è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali.

Art. 8 – Corrispettivi contrattuali

Per l'esecuzione della fornitura sono corrisposti al Fornitore i prezzi unitari offerti IVA esclusa per singolo prodotto e di cui all'Offerta Economica allegata.

I corrispettivi contrattuali si riferiscono a forniture prestate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e prescrizioni contrattuali e sono comprensivi dell'effettuazione dei servizi connessi indicati nella documentazione di gara nonché di tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alle prestazioni oggetto del contratto, compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale, nonché ogni altra spesa accessoria relativa alla fornitura.

I corrispettivi contrattuali sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori, non può vantare alcun diritto nei confronti della Fondazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 13, D.Lgs. n. 50/2016.

Tutti gli obblighi e oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale.

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi impreveduto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati se non nei limiti di cui al successivo comma.

I prezzi di aggiudicazione restano fissi ed invariabili per tutta la durata dell'appalto, eventualmente

esteso. Esclusivamente decorsi 12 (dodici) mesi dall'avvio della fornitura e su richiesta del Fornitore, la Fondazione potrà procedere a revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a), D.Lgs. n. 50/2016. Resta inteso che eventuali richieste di revisione in aumento o in diminuzione saranno valutate in contraddittorio tra la Fondazione e il Fornitore, procedendo, pertanto, di norma, ad un'istruttoria condotta sulla base dei costi standard ove definiti.

Art. 9 – Fatturazione e pagamenti

Si applica la “Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, dei Policlinici Universitari Pubblici, degli IRCCS Pubblici e dell'Azienda Ares 118”, di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. U0032/2017, da intendersi parte integrante e sostanziale del contratto.

Il Fornitore procede a fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio. Le fatture devono essere intestate a Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata Viale Oxford 81 00133 ROMA - codice fiscale 97503840585 - partita IVA 10110821005, e recare indicazione del seguente C.U.F.: UFWUBS Fatturazione elettronica obbligatoria attraverso SdI - Sistema di Interscambio.

La liquidazione delle fatture è effettuata dalla Fondazione solo a seguito di verifica della rispondenza agli ordini di acquisto, ai corrispondenti documenti di trasporto ed all'esito positivo della verifica di conformità in corso di esecuzione effettuata dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

Sui pagamenti delle fatture sono operate le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti alla Fondazione a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsti. Nessun corrispettivo è dovuto al Fornitore in caso di consegna di prodotti differenti da quelli aggiudicati oggetto del contratto.

E' fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti, di sospendere o interrompere le prestazioni previste dal contratto. In ogni caso di interruzione o sospensione anche parziali delle prestazioni contrattuali, il contratto è risolto di diritto e il Fornitore risponde direttamente degli eventuali danni causati alla Fondazione o a terzi.

Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza. La Fondazione, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, potrà sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 del codice civile).

Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 Legge n. 136/2010 e s.m.i. L'inadempimento degli obblighi di tracciabilità costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della medesima Legge, fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 della stessa.

Art. 10 – Adempimenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori

Le parti si attengono a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ed in particolare al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Le parti danno atto che, ai sensi dell'art. 26, comma 1 lett. b), del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., la Fondazione ha fornito al Fornitore, in allegato al Disciplinare di gara, un documento contenente informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti nei propri ambienti e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, denominato "Documento di informazione sui rischi specifici".

Le parti si uniformano al Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), elaborato a norma dell'art 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. preliminarmente all'avvio delle prestazioni contrattuali con riferimento all'attuazione del processo di cooperazione tra il Fornitore e la Fondazione nella predisposizione di misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, incidenti sull'attività lavorativa oggetto d'appalto.

Il Fornitore è tenuto al rispetto dell'obbligo di formazione e informazione del proprio personale sui rischi specifici cui lo stesso viene sottoposto nell'ambito delle attività eseguite presso la Fondazione stessa in virtù del presente atto, nonché a collaborare all'attuazione delle misure e degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, anche di quelli connesse con le emergenze.

I costi specifici della sicurezza afferenti all'attività propria di impresa, connessi allo specifico appalto e compresi nell'importo complessivo offerto, sono pari a € 1.486,39 (millequattrocentottantasei/39) come dichiarato dal Fornitore in sede di gara con nota prot. 1531 del 21/01/2017.

Art. 11 – Inadempienze e penalità

Il ritardato e/o inesatto adempimento delle prestazioni contrattuali determina l'applicazione delle penali stabilite dal Capitolato Tecnico.

La Fondazione, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali potrà avvalersi della garanzia definitiva prestata dal Fornitore, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo. In tal caso l'importo delle penali viene recuperato all'atto dell'emissione del mandato di pagamento della prima fattura utile.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto della Fondazione di ottenere la prestazione, né di richiedere al Fornitore il risarcimento del maggior danno e, comunque, sia il rimborso dei costi sopportati dalla Fondazione a causa dell'inadempimento, compreso il maggior onere per il ricorso ad altro fornitore, sia il risarcimento delle sanzioni amministrative e pecuniarie dovute a ritardi/omissioni in cui la Fondazione dovesse incorrere, con l'incameramento della cauzione prestata.

Ove le inadempienze e le violazioni contrattuali dovessero ripetersi, la Fondazione può, a suo insindacabile giudizio, risolvere in ogni momento il contratto. In tal caso è corrisposto al Fornitore il corrispettivo contrattuale per le forniture regolarmente eseguite fino al giorno della risoluzione, previa detrazione dell'importo delle penali applicate e delle necessarie maggiori spese che la Fondazione sarà

costretta a sostenere a causa dell'anticipata risoluzione per fatto o colpa del Fornitore inadempiente.

Art. 12 – Responsabilità per danni

Il Fornitore è tenuto ad adottare ogni mezzo necessario ad evitare danni alle persone ed alle cose nonché ad osservare le disposizioni ed i regolamenti della Fondazione per garantire il rispetto della mission nell'esclusivo interesse dell'utenza.

Ogni responsabilità per quanto riguarda le caratteristiche dei prodotti forniti, difetti o vizi di produzione e/o di progettazione, nonché per gli eventuali inconvenienti e danni provocati a terzi - utenti/utilizzatori - dal loro pur corretto impiego, resta a totale e completo carico del Fornitore, il quale, rendendosene garante nei confronti della Fondazione, è tenuto all'osservanza di tutte le norme di legge, regolamentari, prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché di quelle che dovessero essere emanate in corso di validità dell'affidamento.

Ferme restando le responsabilità di cui al precedente comma, il Fornitore risponde pienamente sia dei danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale del Fornitore medesimo nell'esecuzione del contratto, sia dei danni causati a terzi e alla Fondazione, ovvero utenti e dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo della Fondazione o dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata, nonché a cose, di proprietà della Fondazione o di terzi, presenti ovvero pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi tutti derivanti da omissioni, negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di leggi o di prescrizioni contrattuali o fornite dalla Fondazione stessa durante l'esecuzione della fornitura oggetto dell'affidamento ed imputabili al Fornitore o ai suoi dipendenti o a persone della cui attività la stessa si avvalga a qualsiasi titolo, obbligandosi a tenere indenne la Fondazione da qualsiasi responsabilità, pretesa e molestia.

Il Fornitore è tenuto al risarcimento di tutti i danni descritti ai precedenti commi senza eccezione e per l'intera vigenza contrattuale, fatta salva l'applicazione delle penali o l'eventuale risoluzione del contratto, tenendo indenne la Fondazione da qualsiasi responsabilità o da qualsivoglia rivalsa/pretesa anche da parte del personale del Fornitore medesimo.

I danni arrecati dal Fornitore in esecuzione della fornitura vengono contestati per iscritto al Fornitore stesso con fissazione di un termine breve per le controdeduzioni. Qualora le giustificazioni, oggetto di esame congiunto, non vengano accolte dalla Fondazione, ovvero le stesse non vengano presentate, ed il Fornitore non abbia provveduto al risarcimento anche mediante polizza assicurativa ovvero al ripristino totale nel termine fissato, la Fondazione provvede direttamente a trattenere il corrispondente importo sulla fattura di prima scadenza ovvero sul deposito cauzionale definitivo.

Art. 13 – Copertura assicurativa

Il Fornitore deve essere in possesso di adeguata polizza assicurativa a beneficio di terzi, ivi comprese la Fondazione e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata, con massimali adeguati a garantire la copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le prestazioni/attività di cui all'affidamento oggetto

del presente contratto.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della copertura assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per lo svolgimento dell'appalto e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa, il contratto potrà essere risolto di diritto dalla Fondazione con conseguente ritenzione della garanzia definitiva prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno.

Art. 14 – Divieto di cessione del contratto e subappalto

La cessione dei crediti maturati dal Fornitore a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 106, comma 13, D.Lgs. n. 50/2016 e della “Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, dei Policlinici Universitari Pubblici, degli IRCCS Pubblici e dell'Azienda Ares 118” di cui al Decreto del Commissario ad Acta Regione Lazio n. U00032/2017

In caso di cessione dei crediti, nel relativo contratto devono essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi: indicare il CIG dell'appalto e anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato; osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

3. La cessione del contratto è vietata, a pena di nullità delle cessioni stesse, ai sensi dell'art. 105, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016. Resta fermo quanto previsto dall'art. 106, comma 1 lett. d), D.Lgs. n. 50/2016 in caso di modifiche soggettive.

Non essendo stato dichiarato dal Fornitore all'atto dell'offerta, non è ammesso il ricorso al subappalto.

Art. 15 – Risoluzione del contratto, revoca dell'affidamento e recesso

La Ferme restando le cause di risoluzione del contratto previste dall'art. 108 D.Lgs. n. 50/2016, la Fondazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile, dandone comunicazione al Fornitore, senza necessità di intervento dei competenti organi giudiziari, nei seguenti casi, oltre che in quelli già previsti negli altri articoli del presente contratto:

- a) documentato verificarsi delle cause di risoluzione espressamente previste dal Disciplinare di gara e dal Capitolato Tecnico;
- b) qualora durante il periodo di fornitura si verificano più di n. 2 (due) contestazioni formali che abbiano dato luogo all'applicazione di penali;
- c) qualora si verificano gravi disservizi e/o inadempimenti agli obblighi stabiliti nel contratto e/o mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti di ogni ordine di cui al Disciplinare di gara, al Capitolato Tecnico, all'Offerta Tecnica nonché danni accertati su pazienti e/o operatori derivanti da difetti di fabbricazione dei prodotti;
- d) interruzione o sospensione anche parziali delle prestazioni da parte del Fornitore, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 107 D.Lgs n. 50/2016;

- e) inadempimento degli obblighi di natura contrattuale, previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori, nonché delle norme in materia di collocamento obbligatorio ed in materia di sicurezza sul lavoro;
- f) accertata grave violazione, da parte degli operatori impiegati nell'esecuzione dell'appalto, degli obblighi di condotta di cui al D.P.R. n. 62/2013 ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"), estesi per quanto compatibili agli stessi operatori;
- g) mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa;
- h) inadempimento dell'obbligo di copertura assicurativa;
- i) applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% (dieci per cento) del valore del contratto;
- j) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- k) subappalto non autorizzato;
- l) cessazione dell'attività, fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, o procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni. In caso di fallimento il contratto si intende risolto dal giorno precedente a quello della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento e la Fondazione conserva verso il fallimento piene ed intere le sue ragioni di credito e di indennizzo spettanti per qualsiasi titolo nonché per l'anticipata risoluzione.
- m) perdita dei requisiti soggettivi per l'esercizio delle attività, ivi comprese le autorizzazioni, attestazioni e/o abilitazioni richieste per l'esecuzione della fornitura di cui al presente affidamento, nonché accertamento dell'insussistenza in capo al Fornitore e/o al subappaltatore di requisiti di cui al D.Lgs. n. 50/2016;
- n) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- o) inadempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.

Il mancato esercizio da parte della Fondazione della facoltà di dichiarare risolto il contratto non comporta in alcun modo rinuncia ad una pretesa risarcitoria, né a proporre domanda di risoluzione in via ordinaria.

Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, la Fondazione, oltre all'applicazione delle penalità previste, procede ad incamerare la cauzione prestata, nonché a rivalersi su eventuali esposizioni creditorie del Fornitore nei confronti della Fondazione per l'escussione di tutti i danni diretti ed indiretti che la Fondazione dovesse comunque sopportare per il rimanente periodo contrattuale, ivi compreso il maggior onere, rispetto a quello convenuto, per il ricorso ad altro fornitore, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

Resta comunque salvo il diritto della Fondazione, oltre ed in aggiunta alla applicazione delle penalità previste, di procedere all'acquisto presso terzi dei prodotti necessari, a danno del Fornitore

inadempiente, anche nel caso in cui l'inadempimento non dia luogo alla risoluzione del contratto, restando in ogni caso a carico del Fornitore inadempiente la differenza per l'eventuale maggior prezzo rispetto a quello oggetto di aggiudicazione, nonché ogni altro onere o danno comunque derivante alla Fondazione a causa di tale inadempienza.

L'esecuzione in danno non esime il Fornitore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione e potranno essere valutati agli effetti dell'art. 80, comma 5 lett. c), D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 16 – Garanzia definitiva

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 D.Lgs n. 50/2016, il Fornitore ha costituito garanzia definitiva a favore della Fondazione. Detta garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Fondazione.

La Fondazione, in presenza di inadempimenti del Fornitore o ricorrendo i presupposti di cui all'art. 103, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia, previa contestazione dell'inadempimento.

Art. 17 – Brevetti industriali e diritti di privativa

Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti della Fondazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Fondazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi e le spese giudiziali e legali a carico della medesima Fondazione.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma, la Fondazione fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Art. 18 - Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia

Le modifiche, nonché le varianti, del contratto saranno autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento.

Il contratto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 106 D.Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.

Nei casi di cui all'art. 106, comma 1 lett. b) e c), D.Lgs. n. 50/2016, in particolare:

- il contratto potrà essere modificato solo qualora l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50%

(cinquanta per cento) del valore del presente contratto. In caso di più modifiche successive, tale limitazione sarà applicata al valore di ciascuna modifica;

- a seguito della modifica del contratto, la Fondazione pubblicherà apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Nei casi di cui all'art. 106, comma 1 lett. b), e comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, la Fondazione comunicherà all'Autorità Nazionale Anticorruzione le modificazioni apportate al contratto, entro 30 (trenta) giorni dal loro perfezionamento.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016, la Fondazione, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà imporre al Fornitore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente contratto. In tal caso il Fornitore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto. E' ammesso il recesso di uno o più operatori raggruppati esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che gli operatori rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati alle forniture ancora da eseguire.

Art. 19 – Obblighi di riservatezza e segretezza

Il Fornitore è tenuto all'osservanza della normativa di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e regolamenti di attuazione in materia di riservatezza, ivi compresi i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

Considerato che le attività oggetto del contratto comportano la gestione dei dati personali e/o sensibili, il Fornitore è nominato con separato atto dalla Fondazione, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., con riferimento alle operazioni di trattamento e ai dati che il Fornitore è chiamato a trattare in relazione all'esecuzione del contratto.

Per effetto di tale nomina, il Fornitore si impegna ad assolvere ai seguenti adempimenti:

- a) rispettare ed applicare le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza, la custodia, l'integrità e la completezza dei dati trattati, ai sensi degli articoli 33, 34, 35, 36 del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i., delle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e delle eventuali ulteriori istruzioni che potranno essere impartite dal Titolare;
- b) designare, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., gli incaricati del trattamento dei dati personali e dare agli stessi istruzioni scritte;
- c) designare, ai sensi delle disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali, gli "amministratori di sistema" e dare agli stessi istruzioni scritte;

Il Fornitore si obbliga ad osservare ed a far osservare al personale impiegato nella fornitura il segreto professionale a proposito di tutti i fatti, lo stato delle persone, le informazioni od altro di cui venga a conoscenza in occasione dell'esecuzione della fornitura.

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che

transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e subcontraenti e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Fondazione, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti.

Il Fornitore si impegna ad informare tempestivamente il titolare del trattamento dei dati di tutte le questioni rilevanti ai fini dell'attuazione del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i. e dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

Gli obblighi in materia di riservatezza permangono in capo al Fornitore anche oltre la scadenza naturale o cessazione anticipata del contratto.

Art. 22 – Foro Competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere relativamente alla sottoscrizione, validità, efficacia, esecuzione, risoluzione e/o interpretazione del presente contratto è competente esclusivamente il Foro di Roma.

Art. 23 – Spese di contratto

Il presente contratto viene redatto su supporto informatico in unico originale, è soggetto ad imposta di bollo, per un importo pari ad € 45,00 (quarantacinque/00) ai sensi del D.M. 22/02/2007, ed è sottoposto a registrazione con procedura telematica a tassa fissa. Le imposte di bollo e di registro sono versate con modalità telematica mediante il Modello Unico Informatico.

Tutte le spese di bollo, registro, e copia sono a carico del Fornitore.

Art. 24 - Allegati

Sono materialmente allegati al contratto, quali parti integranti e sostanziali, i seguenti atti/documenti:

- Allegato A – Offerta Economica;
- Allegato B – Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) ai sensi dell'art 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Si intendono allegati al contratto, quali parti integranti e sostanziali anche se non materialmente collazionati al medesimo, i seguenti documenti: il Disciplinare di gara con i relativi allegati, l'Offerta Tecnica e tutti i documenti che la costituiscono, la "Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende

Ospedaliere, dei Policlinici Universitari Pubblici, degli IRCCS Pubblici e dell'Azienda Ares 118" di cui a Decreto del Commissario ad Acta n. U0032/2017.

Art. 25 – Dichiarazione

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del codice civile il Fornitore dichiara di ben conoscere e di approvare specificamente il contenuto dei seguenti articoli del presente contratto: art. 1 – Norme regolatrici e disciplina applicabile; art. 2 – Oggetto del contratto; art. 3 – Durata dell'appalto; art. 4 – Condizioni della fornitura; art. 4-bis – Innovazione Tecnologica; art. 6 – Obbligazioni specifiche del Fornitore; art. 7 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro; art. 8 – Corrispettivi e pagamenti; art. 9 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; art. 11 – Inadempienze e penalità; art. 12 – Responsabilità per danni; art. 13 – Copertura assicurativa; art. 14 – Divieto di cessione del contratto e subappalto; art. 15 – Risoluzione del contratto, revoca dell'affidamento e recesso; art. 17 – Brevetti industriali e diritti di privativa; art. 19 – Obblighi di riservatezza e segretezza; art. 22 – Foro competente; art. 23 – Spese di contratto.

Richiesto io Ufficiale Rogante della Fondazione ho ricevuto il presente atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 16 pagine a video, di cui interamente scritte n. 15 e la n. 16 per n. 24 righe, firme escluse, e omessa la lettura degli allegati per espressa volontà delle parti, ricorrendo le condizioni di legge, ne ho data lettura alle parti le quali lo approvano e sottoscrivono in mia presenza, previo accertamento delle identità personali, con apposizione di firma autografa da parte del Procuratore del Fornitore, acquisita digitalmente e autenticata dal sottoscritto Ufficiale Rogante ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., e con apposizione di firma digitale da parte del Legale Rappresentante della Fondazione ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. di seguito verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22/02/2013. In presenza delle parti io Ufficiale Rogante ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.

Per il Fornitore: Becton Dickinson Italia S.p.A.

Il Procuratore Macello Bonora _____

Per: Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata

Firmato Il Legale Rappresentante Direttore Generale Tiziana Frittelli

Firmato L'Ufficiale Rogante Giorgia Levante